

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio... 117/A ... X Legislatura

Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.01/2016 DEL 21/01/2016

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E BILANCIO
PLURIENNALE 2016-2018 DELLA REGIONE PUGLIA.
(LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2016)





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia".

In stretto collegamento il disegno di legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018, si è provveduto a predisporre il disegno di legge contenente Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione in parola (legge di stabilità regionale 2016) con il quale viene adottata una serie di norme finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze gestionali e le disponibilità finanziarie.

Bari, 21 gennaio 2016

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Raffaele Piemontese



DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)"

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE**

Art. 1

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2

Cofinanziamento regionale dei programmi comunitari

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, nella Missione 20, Programma 3, Titolo 1, i fondi relativi al finanziamento di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali.

2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta



annualmente con legge di bilancio.

3. La Giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi o progetti da parte dell'Ue o di accordi di programma - quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

TITOLO II NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

CAPO I DISPOSIZIONI DI RILIEVO FINANZIARIO

Art. 3

Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio Sanitario Regionale

1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivati per l'anno 2015 al Servizio sanitario regionale per l'acquisto dei farmaci innovativi, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per minori trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale nell'ambito del bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2016, Missione 13,



Programma 1, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 15 milioni.

Art. 4

Disposizioni in materia di professioni turistiche

1. Al fine di consentire l'avvio degli esami di abilitazione relativi alle professioni turistiche, nel bilancio autonomo regionale in parte entrata al Titolo 3, Tipologia 5, ed in parte spesa alla Missione 7, Programma 1, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila;
2. Per gli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti nei relativi bilanci di previsione.

Art. 5

Disposizioni in materia di gestione e manutenzione del sistema informativo regionale turistico

1. Al fine di garantire la copertura delle spese di gestione e manutenzione del sistema informativo regionale turistico, nell'ambito della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 445 mila.

Art. 6

Disposizioni in materia di gestione di infrastrutture e servizi digitali regionali e per la copertura dei costi di gestione d'esercizio non certificabili sui fondi strutturali comunitari



1. Al fine di garantire lo sviluppo, la gestione e l'implementazione delle infrastrutture e dei servizi digitali della Regione Puglia, nell'ambito della Missione 1, Programma 8, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 1,5 milioni.

Art. 7

Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale

1. Al fine di sostenere il sistema fieristico regionale, favorendo il processo di trasformazione previsto dalla legge regionale 9 marzo 2009, n. 2 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale), nell'ambito della Missione 14, Programma 2, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

2. La Giunta regionale approva i criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziare annualmente, tenendo conto delle manifestazioni inserite nell'ultimo calendario approvato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 2009, n. 2.


3. Fino all'adeguamento delle procedure previste all'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2009, n. 2, il contributo è assegnato agli enti fieristici regionali.

Art. 8

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n.

27

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di



previsione 2012), come modificato dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45, dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 e, in ultimo, dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52, le parole: "dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2016".

Art. 9

Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020

1. Per le finalità stabilite dall'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52 è autorizzata la contrazione di uno o più mutui, anche in esecuzione di contratto di apertura di credito, presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un importo complessivo di euro 154.817.638,00 a valere sull'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. I mutui di cui al precedente comma sono finalizzati al finanziamento di spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014 - 2020, secondo il dettaglio riportato nell'allegato n. 1 alla presente legge.
3. La Giunta regionale assume i mutui con propria deliberazione in relazione alle effettive esigenze di liquidità e solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento.
4. Alla contabilizzazione dell'indebitamento di cui al comma 1 si provvede mediante assegnazione in parte entrata, al Titolo 6 Tipologia 3, di una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario




2016 in termini di competenza e cassa di euro 154.817.638 ed in parte spesa:

- nell'ambito della Missione 4, Programma 8, Titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 10.335.252,00;
- nell'ambito della Missione 5, Programma 3, Titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 13.081.500,00;
- nell'ambito della Missione 8, Programma 3, Titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 8.124.300,00;
- nell'ambito della Missione 9, Programma 9, Titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 49.685.012,00;
- nell'ambito della Missione 10, Programma 6, Titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 28.516.500,00;
- nell'ambito della Missione 13, Programma 8, Titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 26.724.865,00;
- nell'ambito della Missione 17, Programma 2, Titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in termini di competenza e cassa di euro 18.350.209,00.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad operare le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie per rimodulazioni di programmazione della spesa finanziata dalla BEI per cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.

6. L'onere presunto derivante dall'ammortamento a tasso fisso del debito autorizzato con il presente articolo, valutato in 13 milioni di euro annui per un periodo di quindici anni dal 2017 al 2031, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere sugli esercizi 2017 e 2018 del pluriennale con imputazione della rata annuale, per sorte



capitale nell'ambito della missione 1, programma 12, titolo 4, ed interessi, nell'ambito della missione 1, programma 12, titolo 1.
Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2016-2018 di cui alla presente legge si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

Art. 10

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31

1. Alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 la parola "ambiente" è soppressa;

b) il comma 2 dell'articolo 2 è così sostituito:

2. la Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle intese interistituzionali raggiunte nell'Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91 della l. 56/2014, provvede con legge all'attribuzione delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi dell'art. 1, comma 89 della l. n. 56/2014.

c) il comma 1 dell'articolo 9 è così sostituito:

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato secondo le disposizioni del succitato decreto legge, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 11

Disposizioni in materia di esercizio di funzioni agli enti locali



1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31, nell'ambito della Missione 18, Programma 1, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 5 milioni.

Art. 12

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34

1. L'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia) è così sostituito:

Art. 36

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31: contributi alle scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 5 della Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro convenzionate con i Comuni e degli Enti locali, nel bilancio regionale autonomo è istituito, nell'ambito della Missione 4, Programma 1, Titolo I, il capitolo di spesa 911080, denominato "Contributi per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali."

Art. 13

Centrale regionale di controllo della circolazione delle merci pericolose

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese sostenute da Innovapuglia S.p.A., in qualità di soggetto attuatore per la "Realizzazione di una centrale di controllo regionale della



circolazione delle merci pericolose", nell'ambito della Missione 10, Programma 4, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 641.637,39.

2. Al fine di sostenere le spese per funzionamento, addestramento e manutenzione evolutiva della centrale regionale di controllo della circolazione delle merci pericolose, nell'ambito della Missione 10, Programma 4, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

Articolo 14

Interventi in materia di trasporto pubblico locale e regionale

1. Al fine di contribuire al mantenimento e al miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus, nell'ambito della Missione 10, Programma 2, Titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa, per l'esercizio finanziario 2016, di euro 25 milioni, destinato all'erogazione di contributi, in favore dei soggetti titolari di contratti di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per l'acquisto di materiale rotabile automobilistico da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale. I contributi sono erogati nella misura massima del 70% del valore dell'investimento ritenuto ammissibile, calcolato al netto dell'IVA.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è utilizzato l'avanzo di amministrazione vincolato derivante dalle economie prodottesi sui capitoli di spesa n. 552025 e n. 551027.

3. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012) è sostituito dal seguente "3. La Giunta




Regionale, su proposta dell'assessore alle infrastrutture e mobilità, stabilisce i vincoli gravanti, ivi compresi quelli di destinazione d'uso, sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e la relativa durata, commisurata alla vita utile, nonché le modalità per la determinazione del valore dei beni in caso di subentro o sostituzione".

4. All'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 2015 n. 35 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia), dopo il comma 1, è inserito il seguente

"1bis. Le somme di cui al comma 1 sono erogate, in favore degli Enti Locali, proporzionalmente ai trasferimenti per l'esercizio dei servizi minimi e, in favore dei soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, proporzionalmente ai corrispettivi per l'esercizio dei servizi svolti nel 2015. Sono fatti salvi gli eventuali recuperi, conseguenti alle decurtazioni operate dallo Stato, da definire in coerenza con le previsioni dell'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come integrato e modificato dall'articolo 1 comma 301 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228".

5. Fermo restando in capo all'Ente affidante ogni altro onere correlato ai contratti di servizio sottoscritti, ivi compreso l'onere relativo all'IVA nonché quello relativo agli eventuali adeguamenti inflattivi dei corrispettivi, gli Enti affidanti possono autorizzare la Regione a erogare i trasferimenti per l'effettuazione dei servizi minimi e per la copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007 nonché le risorse di cui all'articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 direttamente in favore dei soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

6. Con separato provvedimento si provvederà all'attuazione delle previsioni dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei



Ministri 11 marzo 2013 "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario" relative al recupero della quota di riparto subordinata al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 15

Finanziamento infrastrutture stradali a servizio dell'accesso al Polo Ospedaliero del Sud – Est barese

1. Per la realizzazione delle infrastrutture stradali a servizio dell'accesso al Polo Ospedaliero del Sud – Est barese, Monopoli – Fasano, nell'ambito della Missione 10, Programma 5, Titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 7,5 milioni per l'esercizio finanziario 2017 ed euro 5,5 milioni per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 16

Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia – art. 2 legge regionale 22 marzo 2012, n. 5

1. Al fine di garantire continuità agli interventi in favore delle minoranze linguistiche storiche del territorio pugliese, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila e per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Lo stanziamento relativo all'esercizio 2016 dovrà assicurare altresì lo scorrimento delle graduatorie dei progetti presentati dagli enti per l'annualità 2015.



Art. 17

Finanziamento di interventi in materia di bonifiche ed irrigazione

1. Nell'ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio di cui dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Missione 20, Programma 3, Titolo 1, esercizio finanziario 2016, la dotazione di euro 8,5 milioni è destinata al finanziamento di provvedimenti normativi in materia di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e gestione delle acque destinate all'irrigazione.

Art. 18

Disposizioni in materia di gestione della rete Natura 2000

1. Al fine di garantire la conservazione e la salvaguardia degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna presenti nei Siti della Rete Natura 2000, assicurandone il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione nell'ambito della Missione 9, Programma 5, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

Art. 19

Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica di aree comunali adibite ad impianti e/o discariche di rifiuti solidi urbani

1. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza di discariche in stato di emergenza nell'ambito della Missione 9, Programma 1, Titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza



e cassa, di euro 1,5 milioni.

Art. 20

Contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani

1. Al fine di concorrere ai maggiori oneri sostenuti dai comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alla chiusura di alcune discariche comunali, nell'ambito della Missione 9, Programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.

Art. 21

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 21 della legge regionale 25 marzo 1974 n. 18 sono così sostituiti:

4. Per l'esercizio delle funzioni di prerogativa del Presidente della Giunta regionale, il Presidente si avvale di una Segreteria particolare. La Segreteria particolare del Presidente della Regione è costituita da non più di cinque unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al comma successivo. Per tutti i componenti della segreteria particolare del Presidente la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell'incarico."

5. La Segreteria particolare è coordinata da un Segretario particolare, con incarico di Alta Professionalità conferito, su indicazione del Presidente, a dipendente della Regione appartenente alla cat. "D" Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni, di categoria D ed in comando presso Regione Puglia. Ad esso compete, in aggiunta alla retribuzione



spettante, una indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di risultato da corrisponderci mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della Missione 1, Programma 10, Titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero in utilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali.


2. L'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1974 n. 18 è così sostituito:

Art. 23

Segreterie particolari del Vice Presidente e degli Assessori

1. Il vice Presidente e gli Assessori regionali si avvalgono di Segreterie particolari, costituite ciascuna da non più di quattro unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al comma successivo. Per tutti i componenti delle Segreterie particolari la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell'incarico.

2. Le Segreterie particolari possono essere coordinate ciascuna da un Segretario particolare, con incarico di Posizione Organizzativa di staff, conferito su indicazione del Vice-Presidente o dell'Assessore, a dipendente della Regione appartenente alla cat. "D". Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni, di categoria D ed in comando presso la Regione Puglia. Ad esso compete, in aggiunta alla retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di risultato da corrisponderci mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della Missione 1 Programma 10, Titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero in utilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali.



CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Norma di rinvio

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviaa alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.




TABELLA

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2016	2017	2018
Ragioneria (mutui)	230	125	120
Ragioneria (ruoli S.F.)	1	1	0
Edilizia Residenziale	1	1	1





**COPERTURE FINANZIARIE SUL DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E
BILANCIO PLURIENNALE 2016 – 2018 DELLA REGIONE PUGLIA
(LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)”**

Le coperture finanziarie relative alle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016), composto di 22 articoli, sono le seguenti:

Articoli 1 e 2 del titolo I “Disposizioni di carattere contabile” non comportano direttamente maggiori oneri per il bilancio regionale.

Nell’ambito del Titolo II “Norme settoriali di rilievo finanziario”, Capo I “Disposizioni di rilievo finanziario”:

- l’articolo 3 in tema di risorse aggiuntive al Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015 comporta oneri per l’esercizio finanziario 2016 per euro 15 milioni stanziati nella missione 13, programma 1;
- l’articolo 4 in tema di esami di abilitazione relativi alle professioni turistiche comporta oneri per l’esercizio finanziario 2016 per euro 150 mila stanziati nella missione 7, programma 1, ma anche corrispondenti maggiori entrate introitate nel Titolo 3, Tipologia 5;
- l’articolo 5 in materia di gestione e manutenzione del sistema informativo regionale turistico comporta oneri per ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2018 per euro 445 mila stanziati nella missione 7, programma 1;
- l’articolo 6 in materia di gestione di infrastrutture e servizi digitali regionali e per la copertura dei costi di gestione d’esercizio non certificabili sui fondi strutturali comunitari comporta oneri per ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2018 per euro 1,5 milioni stanziati nella missione 1, programma 8;
- l’articolo 7 in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale comporta oneri per ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2018 per euro 500 mila stanziati nella missione 14, programma 2;
- l’articolo 8 in materia di modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012) non comporta oneri per il bilancio regionale;
- l’articolo 9 in materia di cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020 comporta oneri di ammortamento del prestito per ciascuno degli esercizi

www.regione.puglia.it

Sezione Bilancio e Ragioneria

Via Giovanni Gentile, 52 – 70126 Bari – Tel. 080 540 3618 – Fax 080 540 9359

mail: settore.ragioneria@regione.puglia.it;

pec: servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it





dal 2017 e 2018 per euro 13 milioni stanziati nella missione 1, programma 12 e corrispondenti entrate da mutuo e spese per interventi finanziati per euro 154.817.638,00;

- l'articolo 10 in materia di modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale) non comporta oneri per il bilancio regionale;
- l'articolo 11 in materia di esercizio di funzioni agli enti locali comporta oneri per ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2018 per euro 5 milioni stanziati nella missione 18, programma 1;
- l'articolo 12 in materia di modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 non comporta oneri per il bilancio regionale;
- l'articolo 13, comma 1, in tema di centrale regionale di controllo della circolazione delle merci pericolose comporta oneri per l'esercizio finanziario 2016 per euro 641.637,39 stanziati nella missione 10, programma 4;
- l'articolo 13, comma 2, in materia di funzionamento, addestramento e manutenzione evolutiva della centrale regionale di controllo della circolazione delle merci pericolose comporta oneri per ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2018 per euro 150 mila stanziati nella missione 10, programma 4;
- l'articolo 14, commi 1 e 2, in tema di mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico mediante autobus comporta oneri per l'esercizio finanziario 2016 per euro 25 milioni di euro che trovano copertura nell'ambito dell'avanzo di amministrazione vincolato formatosi per economie sui capitoli di spesa 552025 e n. 551027 del bilancio vincolato.
- l'articolo 14, comma 3, in materia di modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 18 non comporta oneri per il bilancio regionale;
- l'articolo 14, commi 4 – 6, non comporta oneri per il bilancio regionale;
- l'articolo 15 in materia di finanziamento infrastrutture stradali a servizio dell'accesso al Polo Ospedaliero del Sud – Est barese comporta oneri per euro 7,5 milioni nell'esercizio finanziario 2017 e 5,5 milioni nell'esercizio finanziario 2018 stanziati nella missione 10, programma 5;
- l'articolo 16 in materia di contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia comporta oneri per euro 200 mila nell'esercizio finanziario 2016 ed euro 100 mila per ciascuno degli esercizi dal 2017 al 2018 stanziati nella missione 5, programma 2;
- l'articolo 17 in tema di finanziamento di interventi in materia di bonifiche ed irrigazione comporta oneri per l'esercizio finanziario 2016 per euro 8,5 milioni stanziati nella missione 20, programma 3;
- l'articolo 18 in materia di gestione della rete Natura 2000 comporta oneri per ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2018 per euro 50 mila stanziati nella missione 9, programma 5;
- l'articolo 19 in materia di sostegno degli interventi di bonifica di aree comunali adibite ad impianti e/o discariche di rifiuti solidi urbani comporta

www.regione.puglia.it

Sezione Bilancio e Ragioneria

Via Giovanni Gentile, 52 – 70126 Bari – Tel. 080 540 3618 – Fax 080 540 9359

mail: settore.ragioneria@regione.puglia.it;

pec: servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it





oneri per l'esercizio finanziario 2016 per euro 1,5 milioni stanziati nella missione 9, programma 1;

- l'articolo 20 in materia di contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani comporta oneri per l'esercizio finanziario 2016 per euro 1 milione stanziato nella missione 9, programma 3;
- l'articolo 21 in materia di modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto le relative spese trovano copertura nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nei rispettivi bilanci di previsione.

L'articolo 22 rinvia alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 la copertura delle spese previste nel disegno di legge.

Il dirigente
Sezione Bilancio e Ragioneria
Ciro Giuseppe IMPERIO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla I commissione e II, III, IV, V, VI e VII per
Commissione

Consigliere il 23/01/2016

www.regione.puglia.it

Sezione Bilancio e Ragioneria

Via Giovanni Gentile, 52 – 70126 Bari – Tel. 080 540 3618 – Fax 080 540 9359

mail: settore.ragioneria@regione.puglia.it;

pec: servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it

